

D.R.S. n. 2428 del 23.11.2021

Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Centro Diaconale Istituto Valdese La Noce - Autorizzazione al funzionamento
Sezione Gestanti e Ragazze Madri e Donne in difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di
Violenza
– Tipologia Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello,
sita in Palermo”***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. 31.03.2015, n. 96, con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;

VISTO il D.D.G. n. 2072 del 29.11.2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di Dirigente del Servizio “Albi – Gestione e Vigilanza”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 1871 del 30.12.2020 "Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio”;

VISTA l'istanza presentata, acquisita in data 08.02.2021 con prot. n. 5051 del 09.02.2021, con la quale il CENTRO DIACONALE ISTITUTO VALDESE LA NOCE, con sede legale in Palermo, Via Giovanni Evangelista Di Blasi, n. 12, chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la Sezione Gestanti, Ragazze Madri e Donne in difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza e la tipologia Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello per una struttura sita in Palermo;

VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86, ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, all'autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA l'istanza prodotta dall'Ente, acquisita in data 08.02.2021 con prot. n. 5051 del 09.02.2021;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota prot. n. 1806 del 15.09.2021 dall'A.S.P. n. 6 di Palermo, acquisita in pari data con prot. n. 35051;

VISTO il parere reso dal Comune di Palermo con nota prot. n. 1009041 del 04.10.2021, acquisita in data 08.11.2021 con prot. n. 42258;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 Il **CENTRO DIACONALE ISTITUTO VALDESE LA NOCE**, con sede legale in Palermo, Via Giovanni Evangelista Di Blasi, n. 12, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale **SEZIONE Gestanti, Ragazze Madri e Donne in difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza** e la tipologia Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello, sita in Palermo, e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 2 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. n. 96 del 31.03.2015.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della l.r. n. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01, n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931, n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

FIRMATO*

Il Dirigente del Servizio 6

Antonino Maggio

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)